

Pro memoria per il Docente

a.s. 2009/2010

La valutazione degli studenti	2
La valutazione e il Consiglio di Classe	3
Recupero delle carenze disciplinari	5
Ammissione alla classe successiva - Sospensione del giudizio	6
Non ammissione alla classe successiva	7
Il Comportamento	8
La valutazione degli studenti diversamente abili.....	9
Credito scolastico.....	13
Criteria per l'attribuzione dei crediti formativi.....	15

La valutazione degli studenti

Premesso che

- la valutazione, come momento dialettico della programmazione, abbia l'obiettivo di migliorare la qualità del processo di insegnamento/apprendimento e di innalzare i traguardi formativi di tutti gli studenti;
- la positiva realizzazione di un clima sereno all'interno del gruppo classe, improntato sul dialogo, sulla condivisione di obiettivi e traguardi e sulla trasparenza delle valutazioni, migliori la relazione di insegnamento/apprendimento;
- le attività di sostegno e di recupero siano innanzi tutto parte integrante dell'ordinario percorso curricolare e del lavoro in classe e che vada potenziata una didattica di permanente attenzione al coinvolgimento di tutti gli studenti per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
- nel biennio (obbligo) la valutazione ha una funzione orientativa, di conferma della scelta, ma costituisce, anche, momento di riflessione per un possibile riorientamento da concordare e sostenere;

per il corrente anno e fino a nuova e diversa deliberazione il numero minimo di prove è così stabilito:

- prove scritte: n. 2 per quadrimestre opportunamente distanziate nel tempo
- prove orali: n. 2 per quadrimestre opportunamente distanziate nel tempo
- prove pratiche: n. 2 per quadrimestre opportunamente distanziate nel tempo

Trasparenza della valutazione

- Gli alunni hanno diritto di conoscere tempestivamente i risultati delle prove di valutazione (scritte, orali, grafiche e pratiche) e di essere informati in maniera precisa e dettagliata sulle motivazioni di una insufficienza e sulle modalità per il recupero
- Gli elaborati corretti devono essere rivisti in classe in quanto la correzione-revisione è un fatto pubblico e parte integrante dell'attività didattica, occasione di ricerca comune delle strategie operative
- Gli alunni hanno diritto di conoscere, per ogni prova valutativa obiettivi, finalità e criteri di valutazione

La valutazione e il Consiglio di Classe

La valutazione dei singoli studenti, negli scrutini quadrimestrali e finali, viene sempre elaborata - sulla base di una proposta di voto del docente della disciplina - in un confronto collegiale fra docenti. Il Consiglio di classe non si limita a prendere atto dei singoli risultati disciplinari, ma valuta l'andamento complessivo di ogni allievo tenendo conto di tutti gli elementi di cui è a conoscenza.

Il voto, quindi, non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale del docente, ma è il risultato di una sintesi collegiale fondata sulla valutazione complessiva della personalità dell'alunno, dell'effetto prevedibile della valutazione stessa sulla crescita dello studente, delle sue conoscenze, delle competenze e delle capacità. Sulla base delle proposte di voto dei singoli insegnanti e dei parametri individuati dai competenti Organi collegiali, il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti criteri:

- capacità di organizzare - anche autonomamente - lo studio;
- conoscenza delle informazioni fondamentali teoriche e operative della disciplina e del linguaggio specifici della stessa;
- acquisizione di metodo e di capacità applicative nell'analisi e nella sintesi per risolvere problemi e affrontare questioni;
- competenza nel senso di conoscenza in atto, in situazione, non solo in riferimento a compiti dati ma come progressiva acquisizione di autonomia nella personale elaborazione e gestione delle conoscenze;
- crescita consapevole di identità relazionale e sociale (impegno nella partecipazione, interazione con i vari soggetti che operano nella scuola, rispetto delle regole ...);
- assiduità nella frequenza tenendo presente che le assenze, influiscono negativamente sulla valutazione qualora non precisamente motivate e documentate;
- assiduità e proficuità nelle attività relative agli interventi didattici di recupero/sostegno attivati nelle diverse forme (pausa didattica; lezioni di recupero; interventi di approfondimento).

Criteri particolari per le classi del biennio

L'obiettivo prioritario del biennio della Scuola secondaria superiore di secondo grado è la maturazione dello studente in termini di autonomia e responsabilità ai fini dell'acquisizione delle competenze chiave per l'esercizio della cittadinanza attiva.

Per le classi del biennio, rientranti nell'obbligo scolastico, la valutazione assume anche una funzione orientativa tesa a confermare la scelta dello studente o a discutere con la famiglia eventuale mutamento di indirizzo.

Classe prima

Per la classe prima, poiché la valutazione è anche di tipo prospettico, si darà fiducia se la situazione deriva dalla problematica situazione di partenza e da difficoltà in via di superamento grazie all'impegno e all'avviata ripresa, poiché è bene attendere che si completi l'orientamento-inserimento scolastico, si rinforzi la motivazione della scelta e si verifichi la coerenza tra indirizzo scelto e potenzialità.

Non sarà possibile la promozione alla classe successiva solo:

- se la situazione di complessiva insufficienza nel rendimento deriva da assoluta mancanza di impegno e di interesse, da resistenza alle sollecitazioni ed agli interventi dei docenti;
- se nello studente le capacità siano rimaste soltanto allo stato potenziale e la partecipazione al dialogo educativo sia stata scarsa;
- se la situazione di complessiva insufficienza nel rendimento, nonostante i diversi

interventi messi in atto dal CdC, è tanto grave da non consentire la frequenza del secondo anno e se le carenze sono tali da non poter essere in alcun modo essere recuperate nell'anno successivo.

Classe seconda:

Per la classe seconda (conclusione del biennio) lo studente deve possedere le conoscenze, gli strumenti e i linguaggi di base nelle discipline studiate che gli consentano un utile e proficuo inserimento nella classe terza (soprattutto in vista degli esami di qualifica professionale).

L'insufficienza reiterata - criterio che vale anche per le classi successive - meriterà ulteriore fiducia se circoscritta a materia in cui lo studente incontri specifiche difficoltà e, malgrado l'impegno, faccia registrare ancora esiti modesti; non avrà, invece, ulteriore credito se tale insufficienza risulta dovuta a carenze mai colmate per studio condotto con superficialità e mancanza di impegno e metodo.

Recupero delle carenze disciplinari

- La scuola attua corsi di recupero/sostegno nel corso dell'anno per gli studenti che, a giudizio del Consiglio di classe, ne abbiano necessità.
- I corsi di recupero/sostegno sono attuati nel corso dell'anno, specialmente dopo le valutazioni intermedie e quadrimestrali. In ogni caso, sarà cura del Consiglio di classe segnalare eventuali necessità di intervento anche in periodi diversi.
- Sono previsti corsi estivi per il sostegno agli studenti con sospensione del giudizio.

Modalità per il recupero delle carenze disciplinari:

- Pausa didattica in classe come riformulazione di strategie didattiche, approfondimento, consolidamento di abilità e competenze (prevista nelle singole programmazioni disciplinari);
- Corsi specifici di recupero su parti mirate del programma (da effettuarsi qualora il consiglio di classe ne ravveda e segnali la necessità);
- Sportelli didattici per supportare richieste specifiche degli studenti in momenti del curriculum di maggiore complessità.

Criteri per la realizzazione delle attività di recupero

Le attività di recupero

- possono essere destinate a singoli studenti (sportelli didattici)
- possono essere destinate a gruppi di studenti appartenenti alla stessa classe
- possono essere strutturate per classi parallele e/o per gruppi di livello

Ammissione alla classe successiva - Sospensione del giudizio

Sono ammessi di diritto alla classe successiva gli studenti che hanno globalmente conseguito gli obiettivi formativi e di contenuto previsti dalla programmazione di classe e da quelle disciplinari in tutte le discipline, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti.

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino valutazioni insufficienti in massimo tre discipline, il consiglio di classe procede ad un valutazione

- della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente (qualora riconosca all'alunno la capacità di organizzare il proprio studio) o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
- di seguire proficuamente, una volta colmate le carenze evidenziate, il programma di studi nell'anno scolastico successivo

In caso di sospensione del giudizio, il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a comunicare alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente verranno comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi (studio autonomo o frequenza di specifiche iniziative organizzate dalla scuola), le modalità e i tempi delle relative verifiche.

Tutti gli studenti con giudizio sospeso, saranno sottoposti a verifica secondo le modalità e nei tempi deliberati dal Collegio dei docenti.

Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate delibera la integrazione dello scrutinio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, è ammesso alla frequenza della classe successiva.

Viene ammesso alla classe successiva lo studente che dimostra di aver recuperato tutte le carenze evidenziate nello scrutinio finale. Viene ammesso alla classe successiva -con giudizio motivato - anche l'alunno che non ha colmato del tutto le carenze rilevate nello scrutinio finale e pur presentando ancora insufficienze, è ritenuto in grado di frequentare proficuamente la classe successiva. In tal caso il Consiglio valuta le capacità di recupero dell'alunno, la sua situazione globale e personale.

Non ammissione alla classe successiva

Nello scrutinio finale (giugno) o nell'integrazione dello scrutinio finale, lo studente non è ammesso alla classe successiva in caso di:

- presenza di insufficienze, di carenze diffuse e di lacune molto gravi in un numero consistente di materie tali da non far ritenere possibile, per quantità e/o per qualità, la frequenza proficua della classe successiva anche attraverso interventi integrativi e di recupero (vale solo per lo scrutinio finale)
- mancato recupero da parte dell'alunno delle carenze evidenziate nello scrutinio finale e presenza di carenze molto gravi tali da non far ritenere possibile la frequenza proficua della classe successiva (vale solo per l'integrazione dello scrutinio finale)
- mancata acquisizione da parte dell'alunno dei nuclei fondanti ed essenziali disciplinari indispensabili per la frequenza con risultati positivi della classe successiva nonostante l'adozione dei diversi interventi e percorsi (anche personalizzati ed individualizzati) proposti dal CdC
- giudizio negativo sull'insieme della preparazione dell'allievo, sulla partecipazione e sull'attenzione mostrata in classe durante tutte le attività svolte (gran parte delle attività svolte)
- assenza di significativi progressi rispetto ai livelli di partenza
- inadeguato impegno e incostanza nella partecipazione all'attività didattica
- mancati progressi e miglioramenti rispetto a quanto già emerso nei precedenti consigli di classe
- assenza di risultati apprezzabili nonostante le tempestive e ripetute comunicazioni alla famiglia relative agli insufficienti livelli di apprendimento ed allo scarso impegno dell'alunno
- mancata frequenza degli interventi di recupero organizzati dalla scuola
- non sufficiente ricaduta degli interventi di recupero proposti e programmati dal CdC (studio autonomo e/o corsi di recupero) a causa dello scarso impegno
- riconoscimento, da parte del Consiglio di classe che la ripetenza della classe possa risultare utile all'alunno per acquisire le fondamentali conoscenze, competenze ed abilità ancora carenti; un migliore metodo di studio ed un più adeguato senso di responsabilità nei confronti dei doveri scolastici
- preparazione lacunosa e frammentaria dovuta (presenza di un progressivo calo di rendimento dovuto) a superficialità nell'attenzione, mancanza di interesse, assenza di studio sistematico
- frequenza discontinua, atteggiamento rinunciatario, passivo, poco collaborativo che ha impedito un regolare processo cognitivo
- mancato raggiungimento degli obiettivi trasversali e di quelli educativi generali, mancata acquisizione della capacità di orientarsi e di fare libere scelte, della capacità di socializzare, di un valido metodo di studio e di lavoro, di adeguate competenze linguistiche e comunicative

Della non ammissione alla classe successiva sarà informata la famiglia prima della pubblicazione dei risultati all'albo della scuola.

Il Comportamento

La valutazione del Comportamento degli studenti, come normativa vigente, risponde alle finalità lì indicate che si recepiscono integralmente.

Si recepiscono integralmente anche i criteri per l'attribuzione di una votazione insufficiente del Decreto stesso.

La valutazione del Comportamento va riferita a quanto previsto dal regolamento di Istituto.

Il Consiglio di classe valuta il comportamento degli studenti sulla base dei seguenti descrittori:

- Correttezza del comportamento
- Rispetto dei docenti e del personale della scuola
- Impegno e costanza nello studio
- Atteggiamento attivo e propositivo ed attenzione durante le attività curriculari ed extracurricolari
- Disponibilità all'aiuto ed alla collaborazione
- Sensibilità nei confronti dei problemi della classe
- Frequenza regolare
- Rispetto degli orari e delle consegne
- Puntualità nelle verifiche
- Puntualità nella giustificazione delle assenze e dei ritardi
- Rispetto delle strutture, delle attrezzature, della pulizia della classe

La valutazione degli studenti diversamente abili

Premessa

Compito della scuola non è quello di omologare ma quello di riconoscere e valorizzare le diversità.

L'art. 4 del D.P.R. 275/99 afferma che "le istituzioni scolastiche concretizzano percorsi per condurre gli alunni al successo formativo che, diversamente dal successo scolastico, non ha come finalità solo il conseguimento del titolo di studio".

Un sistema basato esclusivamente sul successo scolastico non consentirebbe all'allievo di personalizzare il proprio percorso formativo scegliendo le competenze da conseguire e il percorso per raggiungere una stessa competenza.

Questo è punitivo nei confronti di tutti gli alunni, perché non valorizza le loro abilità e li umilia evidenziando ciò che non possono fare.

Una scuola basata sul successo formativo, invece realizza il "diritto" ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità; è una scuola che, per regolare i tempi dell'insegnamento e per scegliere e programmare le diverse attività, adotta forme di flessibilità che rispettano i differenti ritmi di apprendimento dei singoli alunni.

Al fine di realizzare quanto esposto, possono essere utilizzati due percorsi didattici:

1. Una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali
2. Una programmazione differenziata.

1. Primo percorso: Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art.15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/05/ 2001)

"Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

Per gli alunni in situazione di handicap psichico ...il consiglio di classe, ... ove riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, ... valuta l'alunno in conformità ai criteri stabiliti per l'intera classe." (O.M. 90/01 art. 15).

Per questi alunni il consiglio di classe prevede, secondo quanto indicato nella legge 104 all'art. 16, in base al tipo di minorazione, la possibilità di:

- seguire un percorso didattico che ha come obiettivo l'acquisizione dei contenuti essenziali delle discipline, attraverso un'azione sistemica di semplificazione
- seguire un percorso didattico che prevede la riduzione parziale e/o la sostituzione dei contenuti con altri *equipollenti*, caratterizzati dalla medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994). Sia per le verifiche in itinere, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale raggiunto dallo studente;
- concedere "tempi più lunghi";
- consentire la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione;
- consentire l'utilizzo di ausili di diversa tipologia.

Il Consiglio di Classe agisce in collaborazione con l'insegnante specializzato che funge da mediatore metodologico per individuare le modalità di presentazione degli argomenti e la

strutturazione delle verifiche. Esso interviene sulla programmazione adattando i contenuti disciplinari alle potenzialità dell'alunno e stabilendo gli obiettivi minimi delle singole discipline.

In sede di scrutinio, lo studente diversamente abile con valutazione conforme ai programmi ministeriali è valutato secondo le modalità ed i criteri previsti per il resto della classe

1-. Esami di stato

"Gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo di studi....."(L 425/97, art. 1)

Anche per gli allievi disabili l'esame di stato deve costituire un momento di oggettivo accertamento delle competenze acquisite evitando sia un atteggiamento troppo indulgente da parte della commissione, sia un atteggiamento eccessivamente intransigente.

Il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione esaminatrice di operare nel rispetto delle norme vigenti, deve approntare la stessa documentazione prevista per tutta la classe (documento del 15 maggio) in cui non deve figurare il nome dell'alunno diversamente abile evidenziando:

- le difficoltà incontrate nel corso dell'anno e modalità di superamento;
- gli eventuali percorsi equipollenti svolti;
- le risorse utilizzate (presenza del docente di sostegno, accompagnatore, ausili ecc.);
- la necessità di predisporre per i candidati che ne abbiano bisogno prove equipollenti, assistenza o tempi più lunghi sia per le prove scritte che per le prove orali, o di richiedere al Ministero della P.I. per i candidati non vedenti il testo delle prove in braille

1 e. Prove equipollenti

Si tratta di prove utili ad accertare e a verificare che il candidato abbia raggiunto, pur nella diversità dei percorsi, conoscenze, competenze e capacità necessarie per il conseguimento del titolo di studio (L. 104/92, art. 16).

"La Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti". (DPR 323/98 - art. 6)

I modi diversi consentono di trasformare la tipologia della prova in una più accessibile alle potenzialità dell'alunno: la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate. E' prevista, inoltre, la possibilità di eseguire la stessa prova in maniera diversa, dettando ad esempio all'insegnante di sostegno il contenuto del compito.

In entrambi i casi occorre accertare come l'allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni. Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria.

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, del docente specializzato e/o dell'assistente specialistico che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e

l'esaminatore.

1 d. Tempi più lunghi per le prove d'esame

Mentre nel caso delle verifiche in itinere il ragazzo ha diritto a tempi più lunghi che, in base alle esigenze didattiche, possono anche slittare ai giorni successivi, nel caso degli esami di stato i tempi più lunghi, previsti dall'art. 16 della Legge 104/92, *"riguardano le ore destinate normalmente alle prove, ma non possono comportare di norma un numero maggiore di giorni (L. 425/97, art. 6 comma 3)"*.

2. Secondo percorso: Programmazione differenziata in vista di obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. E' necessario il consenso scritto della famiglia (art. 15, comma 5. O.M. n. 90 del 21/5/2001).

"Al fine di assicurare il diritto allo studio anche agli alunni in situazione grave di handicap psichico ed eccezionalmente sensoriale, il C.d.C, fermo restando l'obbligo della relazione (C. M. 262/88), valuterà i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti che indicheranno il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel P.E.I. senza alcun riferimento ai Programmi Ministeriali e che pertanto avranno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi" (O. M. 90/01).

In calce alla pagella degli alunni valutati in modo differenziato deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite.

Per questi studenti saranno predisposte dal Consiglio di Classe prove differenziate riferite ai contenuti e agli obiettivi indicati nel PEL

"Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe". Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe può passare ad una programmazione paritaria, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione (O. M. 90/01).

2a. Esami di stato

Per i candidati che hanno seguito per tutto l'anno un percorso individualizzato con obiettivi e contenuti non riconducibili a quelli ministeriali, la Commissione d'esame predispone, su indicazioni del Consiglio di Classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto e finalizzate all'accertamento delle competenze e abilità acquisite.

Nei tabelloni affissi dopo la conclusione degli esami, accanto al nome dell'alunno non può figurare alcuna annotazione o indicazione relativa alla disabilità dell'alunno (Nota Min. Prot. N. 12701/02).

2b. Certificazione delle competenze: crediti formativi

Al termine del corso di studi allo studente diversamente che ha seguito una programmazione differenziata ed ha sostenuto un esame con prove riferite al PEI, viene rilasciato un attestato relativo alle competenze conseguite (O.M. 90/01). *"Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali"*.

L'attestato si compone di tre parti:

- nella prima parte vengono indicati i dati anagrafici ed i percorsi scolastici (nome, cognome, istituto e classi frequentate, ecc.) come in tutte le pagelle scolastiche;
- nella seconda parte si indica che cosa l'allievo ha fatto, in modo chiaro, leggibile e trasparente e precisamente quali attività curriculari ha svolto, quali esperienze ha realizzato a scuola, fuori dalla scuola (laboratori, particolari attività) e quali stage ha seguito;
- nella terza parte si indicano le conoscenze, le capacità e le competenze raggiunte.

Al termine del corso di studi allo studente diversamente che ha seguito una programmazione differenziata ed ha sostenuto un esame con prove riferite al PEI, viene rilasciato una certificazione di credito formativo.

La certificazione di credito formativo serve per fornire informazioni:

- allo studente e alla sua famiglia, sulle competenze acquisite;
- alla scuola per proseguire il percorso scolastico o per un eventuale rientro dopo un percorso lavorativo;
- ai Centri Territoriali per l'Impiego per prendere visione delle competenze e delle capacità dello studente diversamente abile;
- al datore di lavoro per fornire tutti gli elementi utili per un inserimento occupazionale.

2c. Presenza di assistenza per l'autonomia e la comunicazione

Le prove d'esame sono svolte con modalità omogenee rispetto a quelle dell'anno scolastico, per consentire all'allievo di lavorare nelle migliori condizioni psicofisiche e, se ha usufruito durante l'anno di assistenza, deve conservarla anche nei giorni di esame.

L'assistenza può consistere nella presenza di personale:

- addetto all'autonomia alla persona (un bidello o un familiare);
- mediatore durante lo svolgimento delle prove (docente di sostegno, docente curricolare);
- mediatore per la comunicazione (docente di sostegno, docente curricolare).

Credito scolastico

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione e secondo le tabelle allegate al DPR 42/07 deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	3a classe	4a classe	5a classe
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M < 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 10	6-8	6-8	7-9

Indicatori e punteggi per il calcolo del credito scolastico

Comportamento	PUNTI
Voto scrutinio finale = 6	0
Voto scrutinio finale = 7	0,05
Voto scrutinio finale = 8	0,10
Voto scrutinio finale = 9	0,15
Voto scrutinio finale = 10	0,20
Assiduità nella frequenza	PUNTI
> 25 assenze	0
>10=< 25 assenze	0,10
<= 10 assenze	0,15
Partecipazione a progetti - Attività integrative - -Progetti PON e POR - Alternanza scuola lavoro ...	PUNTI
Particolare impegno (certificato dal docente responsabile anche in sede di scrutinio finale) nella partecipazione a progetti POF, ad altre attività di ampliamento dell'offerta formativa, ad attività alternative all'insegnamento della religione cattolica	0,10
Particolare impegno o a progetti di alternanza scuola lavoro certificato dal tutor di microspecializzazione o di alternanza anche in sede di scrutinio finale	0,15
Particolare impegno nella partecipazione a progetti PON certificato dal tutor anche in sede di scrutinio finale	0,10
Crediti formativi	PUNTI
Per ogni attestato ritenuto valido dal CdC punti 0,10 – con un massimo di punti 0,20	0,20
Altro	PUNTI
Sostegno ed aiuto a compagni diversamente abili presenti nella classe (certificato in sede di scrutinio)	0,10

Il punteggio massimo, relativo alla banda di oscillazione in cui si colloca la media dei voti (M), si assegnerà se:

- la media (M) risulta maggiore o uguale alla metà della banda di oscillazione ($M > 6,5$; $M > 7,5$)
- per la media = 6 si assegna il punteggio maggiore della banda di oscillazione se la maggioranza del CdC riconosce allo studente un impegno particolare profuso nel recupero delle carenze
- per la media compresa tra 8 e 10 si attribuiscono
6 punti (7 punti per la classe quinta) quando $M > 8 \leq 8,5$
7 punti (8 punti per la classe quinta) quando $M > 8,5 \leq 9,2$
8 punti (9 punti per la classe quinta) quando $M > 9,2 \leq 10$

Partecipazione attiva a progetti, attività complementari e/o integrative, , corsi facoltativi organizzati dalla scuola e certificati dalla stessa

- L'attività è valutabile solo se è stata svolta con serietà, impegno, assiduità nella frequenza certificati dal docente responsabile del progetto o dal tutor.
- La validazione può anche essere fatta dal docente responsabile (qualora faccia parte del CdC) in sede di scrutinio finale.

Criteri per l'attribuzione dei crediti formativi

Ai sensi della normativa vigente, il credito formativo può essere riconosciuto per qualificate esperienze, coerenti con il corso di studi frequentato, maturate dallo studente al di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, alla solidarietà, allo sport, all'ambiente al volontariato, alla cooperazione.

Gli studenti interessati alla valutazione dei crediti formativi da parte dei consigli di classe, devono consegnare la documentazione necessaria per il riconoscimento ai coordinatori delle classi entro il 15 maggio di ogni anno.

I coordinatori di classe produrranno i documenti raccolti in sede di scrutinio finale affinché essi siano esaminati e valutati dal CdC.

Al termine dello scrutinio, i documenti ritenuti validi saranno consegnati dal coordinatore di classe al responsabile della segreteria alunni ed inseriti nei fascicoli personali degli alunni.

Validità delle certificazioni:

- Certificati rilasciati su carta intestata dell'ente, con timbro e firma del rappresentante legale.
- Classi terze: crediti maturati nell'anno scolastico in corso e negli anni in cui lo studente ha frequentato la prima e la seconda classe
- Classi quarte e quinte: crediti maturati nell'anno scolastico in corso.

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Sciacqua